

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

C.F.: 91051960242

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO

SEDUTA del 23/07/2020

Immediatamente eseguibile

N. di Reg. 5 / 2020

N. di prot. 147 / 2020 dell'08.08.2020

OGGETTO: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DI BACINO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitrè) del mese di luglio alle ore 15:00, presso la Sala Ferracina del Municipio di Bassano del Grappa (VI), si è riunito il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, per deliberare come da invito prot. n. 135/2020 del 13.07.2020 formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. b) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti del COMITATO DI BACINO:

| NOMINATIVO | CARICA | P/A | Giustificato |
|---|------------|-----|---|
| ARGENTI ANTONELLA Sindaco del Comune di Villa del Conte (PD) | PRESIDENTE | P | |
| CAVINATO ELISA Assessore delegato del Comune di Vigodarzere (PD) | COMPONENTE | P | |
| TONAZZO STEFANO Sindaco del Comune di Limena (PD) | COMPONENTE | A | sì |
| MONTAGNER CRISTIANO Sindaco del Comune di Mussolente (VI) | COMPONENTE | A | esce al termine della discussione e non prende parte alla votazione |
| PELLIZZARI ALDO Sindaco del Comune di Rotzo (VI) | COMPONENTE | P | |
| PELLANDA LUIGI Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta (VI) | COMPONENTE | P | |
| BAGGIO LORENZA MARIA Assessore delegato del Comune di Camposampiero (PD) | COMPONENTE | P | |

Presiede la dott.ssa ANTONELLA ARGENTI, Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

Accertata la validità della seduta, risultando presenti 5/7 componenti del Comitato di bacino (si richiede la maggioranza, ovvero almeno 4 componenti su 7), il Presidente dà avvio ai lavori del Comitato di bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario provvisorio/verbalizzante il dott. Gianandrea Borsato, Istruttore direttivo del Servizio Affari istituzionali/Contratti/Consulenza giuridico-amministrativa del Comune di Bassano del Grappa (Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”).

PRESIEDE IL COMITATO DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. 12 - allegati n. /

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. GIANANDREA BORSATO

(firma digitale)

Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa ((Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”) per giorni 15 consecutivi dal 14.08.2020 al 29.08.2020.

IL COMITATO DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186-bis, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di

Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15 maggio 2015, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni occorre provvedere all'effettiva sottoscrizione della Convenzione;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare il suddetto schema di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015, esecutiva;
- la bozza di convenzione di cui sopra presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2014;
- la predetta convenzione, nonostante inviti in tal senso, non era stata sottoscritta da parte di tutti gli enti locali interessati, risultando alla data del 23.02.2017 sottoscritta solo da 62 dei 72 Comuni coinvolti;
- la mancata sottoscrizione totalitaria da parte di tutti i Comuni impediva l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
- la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo n. 1190, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011: sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta”*, registrata al protocollo comunale in data 02.01.2017 al numero 192, comunicava quanto segue: *“Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino “Brenta” e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l’adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionali al seguente indirizzo PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. Da ultimo, ferma e impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazione alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l’azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, con addebito di ogni relativo onere”*;
- conseguentemente, si provvedeva a definire un nuovo schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pienamente conforme allo schema tipo regionale, che il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2017, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015;
- con successive note prot. nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, sollecitava la sottoscrizione della citata convenzione entro il 31.03.2017;
- il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 20983 del 31.03.2017, registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31.03.2017, trasmetteva la comunicazione dell'avvenuta

sottoscrizione da parte di 67 dei 72 Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non avevano proceduto alla sottoscrizione;

- con ulteriore nota prot. n. 32698 del 26.01.2018 il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente locale responsabile del coordinamento per il Consiglio di Bacino “Brenta”, richiedeva che venisse posta in essere l’azione sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- a seguito della richiesta del Comune di Bassano del Grappa, tenuto conto anche dell’esito infruttuoso di un incontro con i cinque Comuni non adempienti rispetto alla firma della convenzione convocato dalla Direzione regionale Ambiente in data 13.11.2017 e a fronte del perdurare di una situazione di stallo con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD1 e PD2, impeditiva di fatto anche della conseguente piena operatività del Consiglio di Bacino “Padova Città”, la Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 16.02.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 67650 del 21.02.2018), disponeva la nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato “Brenta” non ancora istituito; veniva, conseguentemente, nominato il Direttore della Direzione Ambiente ing. Luigi Fortunato Commissario ad acta ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell’atto costitutivo del Consiglio di Bacino “Brenta” in sostituzione dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro; il suddetto incarico, con termine entro centoottanta giorni dalla data di nomina, veniva successivamente prorogato al 31.10.2018 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 14.08.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 340006 del 16.08.2018);
- con nota prot. n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell’08.11.2018;
- con nota prot. n. 76001 dell’11.10.2019 il Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 29.10.2019 alle ore 15:00 una pre-assemblea allo scopo di condividere i successivi adempimenti in vista dell’assemblea per l’elezione degli organi del Consiglio di Bacino (da tenersi entro il 10.12.2019) e dell’avvio dell’attività operativa dello stesso Consiglio di Bacino a partire da gennaio 2020;
- con nota prot. n. 87146 del 21.11.2019 il Comune di Bassano del Grappa ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 02.12.2019 alle ore 16:30 l’Assemblea di bacino per l’elezione del Presidente e del Comitato di Bacino;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di bacino;

ATTESO che, in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento in house providing, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio);

PRECISATO che il Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continuano ad essere assoggettate alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere deriva che:

- i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti prevede idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture di proprietà dei Comuni vengono messe nella disponibilità del Consiglio di bacino istituito mediante Convenzione tra i Comuni ricadenti nel Bacino e il Consiglio di Bacino le affiderà in concessione d'uso al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Preso d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

CONSIDERATO che:

- il neocostituito Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" è, dunque, disciplinato dall'apposita «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

In base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di Bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento *in house providing*, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio).

- in merito alla forma giuridica del Consiglio di Bacino quale nuovo ente di governo d'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'art. 4, comma 1, della Legge regionale 31.12.2012, n. 52 e la Convenzione richiamano l'istituto della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 quale forma associativa costituita tra gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, inquadrando l'ente Consiglio di Bacino nella specifica fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 30 ("per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo"). Purtuttavia, la medesima Legge regionale appena citata, all'art. 3 commi 5-6, dispone quanto segue: "I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni [...]"

- la convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, approvata con D.G.R.V. n. 1117 dell'01.07.2014, non menziona espressamente tra gli organi dell'ente Consiglio di Bacino l'organo di revisione economico-finanziaria; va, però, evidenziato che la norma finale e di rinvio della convenzione-tipo, ovvero l'art. 18, dispone che "per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili". Questo rimando normativo, unitamente alla constatazione che la stessa L.R. 52/2012 inquadra l'ente di governo d'ambito nella forma associativa della convenzione tra enti locali ai sensi dell'art. 30 TUEL, fa chiaramente propendere per la necessità di un organo di revisione economico-finanziaria in seno al nuovo ente e, dunque, per la piena applicabilità degli artt. 234 e ss. del TUEL medesimo. Circa l'applicabilità del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ai Consigli di Bacino quali enti di governo d'ambito, giova richiamare l'esperienza già consolidata dall'omologo Consiglio di Bacino "Brenta" per la gestione del servizio idrico integrato, il quale, nella disciplina del funzionamento dei propri organi e dell'esercizio delle proprie funzioni, applica per analogia il TUEL. In merito, va evidenziato che, se i precedenti A.T.O. istituiti in base alla Legge 36/1994 (Legge Galli) erano sicuramente dei Consorzi soggetti all'applicazione del TUEL, i nuovi Consigli di Bacino, quali EGA (enti di governo d'ambito), non rientrano nel novero dell'elenco espresso dei soggetti cui si applica in via diretta il TUEL (ai sensi dell'art. 2 dello stesso TUEL). Tra l'altro, si evidenzia che i Consigli di Bacino hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Ciò nonostante, la riflessione sviluppata in seno ai diversi enti di governo di ambito, in considerazione del fatto che si tratta di enti di secondo livello che sono emanazione di enti locali, è giunta alla conclusione di propendere per l'applicazione analogica anche ai Consigli di Bacino del TUEL, per quanto conforme. Ulteriormente, i Consigli di Bacino applicano le norme agevolative previste per i Comuni di minore dimensione demografica (quali: semplificazioni in materia di personale e di contabilità finanziaria ex D.lgs. 118/2011, presenza di un Revisore unico, ...), nonostante la popolazione del Bacino sia superiore al parametro di applicazione delle medesime.

ritenuta, pertanto, palese la necessità della presenza di un organo di revisione economico-finanziaria e dato per assodato di definire un Revisore unico ai sensi dell'art. 234 comma 3 TUEL (in ovvia analogia con quanto fa già da sempre l'omologo Consiglio di Bacino "Brenta" per il servizio idrico integrato), si pone ora il problema della definizione della sua procedura di nomina.

- l'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è intervenuto significativamente sul procedimento di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, prevedendo che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali vengano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale (N.B. ora "a livello provinciale", a seguito delle modifiche apportate con D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito dalla Legge 19.12.2019, n. 157), nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto ministeriale 15.02.2012 n. 23, ai sensi della norma di legge appena citata, sono stati stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, nonché conseguentemente le modalità e i termini per la formazione e la tenuta dell'elenco stesso per la scelta dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

RICHIAMATA la nota prot. n. 15/2020 del 28.01.2020, avente ad oggetto "Nomina dell'organo di revisione del Consiglio di Bacino «Brenta per i rifiuti». Richiesta di chiarimenti", indirizzata alle Prefetture-U.T.G. di Padova e di Vicenza, con la quale si è richiesto se il Consiglio di Bacino dovesse procedere a domandare l'estrazione della terna di nominativi alla Prefettura (verosimilmente di Vicenza, dato che la sede legale dell'ente è a Bassano del Grappa) o se, invece, potesse procedere autonomamente secondo le disposizioni di legge precedentemente applicate di cui agli artt. 234 e ss. del D.lgs. 267/2000, pubblicando e inviando ai Comuni ricadenti nel Consiglio di Bacino e agli ordini professionali interessati del territorio apposito avviso di selezione per la raccolta di candidature, all'interno delle quali l'Assemblea di Bacino procederà alla nomina del Revisore unico. In merito, si è rappresentato che analoga problematica era già stata a suo tempo sollevata dall'omologo Consiglio di Bacino "Brenta" per il servizio idrico integrato, ente di governo d'ambito istituito e disciplinato dalla L.R. 27.04.2012, n. 17, sul cui modello è stato delineato dalla successiva L.R. 31.12.2012, n. 52 anche l'ente di governo d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani; i due Consigli di Bacino sono del tutto speculari quanto a natura giuridica, compiti di regolazione di servizi pubblici essenziali e organi di funzionamento, con l'unica differenza che, nel caso del Consiglio di Bacino per il servizio idrico integrato, l'art. 4 comma 1 lett. e) della L.R. 17/2012 prevede espressamente tra gli organi dell'ente anche il Revisore legale (nominato dall'Assemblea ai sensi della normativa vigente). La problematica delle modalità di nomina del Revisore dei Conti era già stata esposta e illustrata dal Consiglio di Bacino "Brenta" per il servizio idrico integrato alla Prefettura di Padova (territorialmente competente) con nota prot. n. 1511/14 del 04.11.2014. A quella richiesta di chiarimenti la Prefettura di Padova – U.T.G. – Servizio Contabilità e Gestione finanziaria aveva risposto con nota prot. n. 5220 del 30.01.2015, nella quale si concludeva per la non applicabilità ai Consigli di Bacino delle nuove regole introdotte dall'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 e disciplinate dal regolamento di cui al D.M. 15.02.2012 n. 23, in quanto riferibili solo a comuni, province, comunità montane e unioni dei comuni; "ferma restando" – continuava la risposta della Prefettura – "la possibilità per gli altri enti di far ricorso in forma autonoma ai medesimi criteri di scelta, con riferimento ai nominativi iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale". Nella medesima nota la Prefettura di Padova sottolineava che, essendo il Consiglio di Bacino un "organismo disciplinato da apposita legge regionale, si ritiene che debba essere interessata in merito la Regione Veneto". Pertanto, si ritiene di inviare la presente anche alla Regione Veneto – Direzione Ambiente (competente, quest'ultima, in materia di Consigli di Bacino per i rifiuti).

DATO ATTO che, nella succitata nota, si rappresentava che in mancanza di diverse indicazioni operative da parte delle Prefetture-U.T.G., il Consiglio di Bacino avrebbe ritenuto di procedere analogamente a quanto ha fatto in passato e continua a fare l'omologo Consiglio di Bacino "Brenta"

per il servizio idrico integrato, data la sostanziale specularità di disciplina e funzioni regolatrici di servizi pubblici essenziali tra i due enti di governo d'ambito; data l'urgenza di nominare l'organo di revisione economico-finanziaria, si sarebbe proceduto intanto alla pubblicazione di un avviso per la selezione di candidature, con invio ai 67 Comuni ricadenti nel suo ambito territoriale e agli Ordini professionali potenzialmente interessati e afferenti il suo ambito territoriale, rimanendo inteso che si sarebbe dato corso alla selezione ai fini della nomina del Revisore unico solo in assenza di diverse indicazioni da parte di codeste Prefetture-U.T.G. (verosimilmente volte all'utilizzo delle nuove regole sull'estrazione fissate nel 2012 per i Comuni).

VISTA la nota di risposta della Prefettura-U.T.G. di Vicenza – Servizio Contabilità e Gestione finanziaria prot. n. 9756 del 04.02.2020, avente ad oggetto “Richiesta competenza in merito nomina Revisore dei Conti. Chiarimenti”, pervenuta al prot. n. 27/2020 del 04.02.2020, nella quale si espone quanto segue:

Si fa riferimento alla nota prot. n. 15/2020 in data 28 gennaio scorso, con la quale codesto Ente ha chiesto a questa Prefettura, delucidazioni circa la procedura per la nomina del proprio Organo di Revisione economico-finanziario.

Al riguardo, si fa presente che la procedura introdotta dall'art. 16, comma 25, del D.L. 2011/138 riguarda i Revisori dei Conti degli Enti Locali. Orbene, ai sensi dell'art. 2, del D. Lg. 18 agosto 2000, n. 267, si intendono per tali i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni; il comma 2 dello stesso articolo dispone, altresì, che le norme previste dal Testo Unico si applicano, salve diverse disposizioni, ai Consorzi cui partecipano Enti Locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e, ove previsto dallo Statuto, dei Consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Inoltre, con la nota n. 0119717 del 14 dicembre 2012, l'Ufficio Consulenza e Studi Finanza Locale – della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno – ha precisato “Ad ogni modo, ove enti e organismi strumentali degli enti locali avessero esigenza di ricorrere ad un procedimento di nomina dell'organo di revisione con le stesse modalità degli enti locali, per disposizione del proprio statuto o atto costituito, potranno far ricorso in forma autonoma a criteri di scelta con riferimento ai nominativi dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale”.

Ciò stante, non essendo la procedura di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario mediante estrazione dall'apposito elenco formato secondo le disposizioni del D.M. 15 febbraio 2012 n. 23, prevista dalle norme del menzionato Testo Unico, si ritiene che detta procedura non sia da adottare per i revisori dei Conti di codesto Ente.

DATO ATTO, conseguentemente, che la disciplina che si applicherà alla nomina del Revisore dei Conti è quella dettata dalle disposizioni di legge di cui agli artt. 234 e ss. del D.lgs. 267/2000, precedentemente applicate agli Enti locali prima dell'entrata in vigore l'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; si farà, quindi, riferimento alla disciplina prevista dall'art. 234 comma 3 del TUEL per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, che prevede un Revisore unico eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di iscrizione al registro dei revisori contabili, all'albo dei dottori commercialisti e all'albo dei ragionieri.

VISTO l'Avviso pubblico di selezione di candidature per la nomina del Revisore unico dei Conti per il triennio 01.03.2020 – 28.02.2023” prot. n. 16/2020 del 28.01.2020, pubblicato agli Albi pretori web dei Comuni del Bacino e trasmesso all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili nazionale, di Padova e di Vicenza;

CONSIDERATO che, entro il prescritto termine delle ore 12:15 di mercoledì 12 febbraio 2020, risultavano pervenute al protocollo generale del Comune di Bassano del Grappa (Ente locale responsabile del Coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”) n. 24 candidature (dal prot. del Consiglio di Bacino n. 18/2020 del 31.01.2020 al prot. n. 56/2020 del 13.02.2020 - come da documentazione acquisita agli atti); risultavano pervenute fuori termine anche

n. 2 ulteriori candidature (prot nn. 57/2020 e 58/2020 del 13.02.2020 - come da documentazione acquisita agli atti), non prese in esame ai fini della procedura di selezione in questione.

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si è determinata a partire dalla fine di febbraio 2020 e che ha comportato per il Consiglio di Bacino un'operatività limitata alle sole tematiche emergenziali della gestione dei rifiuti, aveva di fatto determinato la sospensione degli adempimenti conseguenti all'avviso, volti alla nomina del Revisore, e riscontrato che ora si intende procedere rapidamente alla nomina, allo scopo di completare l'assetto istituzionale dell'Ente e di dare corso alla necessaria programmazione finanziaria.

EVIDENZIATO che il Comitato di Bacino, nella riunione del 18.06.2020, per pervenire all'individuazione del candidato da proporre all'assemblea ha condiviso una metodologia di selezione che prevedeva una progressiva riduzione delle proposte di candidatura sulla scorta dei seguenti elementi valutativi:

- criterio di prossimità: indicazione preferenziale dei candidati residenti nel territorio dell'ambito territoriale al fine di garantire un contenimento dei costi dell'organo di revisione economico-finanziaria con riguardo alle spese di trasferta;
- criterio di conoscenza della materia; indicazione preferenziale per candidati con esperienza maturata nell'ambito specifico della gestione del servizio rifiuti;
- criterio di competenza: indicazione preferenziale per candidati con esperienza di revisione presso Enti di governo d'ambito e/o di società partecipate pubbliche che gestiscano servizi pubblici locali;
- criterio di terzietà: dichiarazione di assenza di incarichi in essere presso gli organi di revisione economico-finanziaria delle Province di Vicenza e di Padova o di uno o più dei 67 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del Bacino "Brenta per i rifiuti" e di incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria di eventuali forme associative tra i Comuni medesimi.

DATO ATTO che il Comitato di Bacino, nella riunione del 18.06.2020, sulla scorta della metodologia testé esposta, ha operato una progressiva selezione delle 24 candidature presentate fino a pervenire a una rosa di 3 nominativi:

- il dott. ROBERTO POLONIATO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 05.05.1960 e residente a Mussolente (VI) in via Castella n. 9/C, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 46885 e iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1461/A
- il dott. ADAMI ROBERTO, nato a Padova (PD) il 21.01.1947 e residente a Padova (PD) in Piazza De Gasperi n. 65, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 209 e iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova al n. 869/A;
- la dott.ssa MANNUCCI ALESSANDRA, nata a Pontedera (PI) il 01.07.1961 e residente a Bassano del Grappa (VI) in via S. Stefano n. 13, iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 34755 e iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1444/A.

CONSIDERATO che, nell'ambito di questa rosa selezionata, è stato operato un puntuale esame comparativo dei curricula professionali, al fine di individuare una figura di comprovata competenza ed esperienza in materia non solo di revisione di enti locali ma anche di società partecipate pubbliche che gestiscano servizi pubblici locali e che preferibilmente si occupino di ambiente e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti; tra tutte le professionalità presenti,

RILEVATO che, a conclusione dell'analisi comparativa, il Comitato ha individuato il seguente ordine di preferenza:

1. *dott. ROBERTO POLONIATO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 05.05.1960 e residente a Mussolente (VI) in via Castella n. 9/C, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 46885 e iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1461/A;*

2. *il dott. ADAMI ROBERTO, nato a Padova (PD) il 21.01.1947 e residente a Padova (PD) in Piazza De Gasperi n. 65, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 209 e iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova al n. 869/A;*
3. *- dott.ssa MANNUCCI ALESSANDRA, nata a Pontedera (PI) il 01.07.1961 e residente a Bassano del Grappa (VI) in via S. Stefano n. 13, iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 34755 e iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1444/A.*

RITENUTO, pertanto, di proporre all'Assemblea di Bacino di nominare quale Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" per il prossimo triennio il dott. ROBERTO POLONIATO, con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 234 comma 3 del TUEL.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.lgs. 267/2000, l'incarico avrà durata di anni tre decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione assembleare di nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3;
- prima della nomina da parte dell'Assemblea, si procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato interessato in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza come indicate dall'art. 236 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dagli artt. 2382 e 2399 del Codice civile; si procederà, altresì, a verificare le dichiarazioni rese dal candidato interessato in merito alla totale assenza di incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria delle Province di Vicenza e di Padova o di uno o più dei 67 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del Bacino "Brenta per i rifiuti" e di incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria di eventuali forme associative tra i Comuni medesimi (ovvero convenzioni ex art. 30 TUEL, consorzi ex art. 31 TUEL, unioni di comuni ex art. 32 TUEL, unioni montane ex L.R. 40/2012), qualora tali forme associative esercitino su delega dei Comuni aderenti la funzione fondamentale di "organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", di cui all'art. 19, comma 1, lett. f) del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 135; inoltre, si procederà a verificare il rispetto del limite complessivo previsto per l'affidamento dell'incarico di Revisore dei Conti di cui all'art. 238 del D.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli esiti della discussione come riepilogati nel verbale di seduta ad uso esclusivamente interno del Comitato di Bacino;

RITENUTO cautelativo inserire, nella proposta di nomina del Revisore dei Conti espressa all'Assemblea di Bacino con la presente deliberazione, anche una prima e una seconda riserva, nell'ordine di preferenza sopra indicato, in caso di accertate cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza a carico del dott. Roberto Poloniato;

VISTO l'esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, che si riporta:

PRESENTI N. 5

FAVOREVOLI N. 5

DELIBERA

- 1) di proporre con il presente provvedimento all'Assemblea di Bacino del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" – ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 15 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018) e dell'art. 234 comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – **la nomina del Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" nella persona del dott. ROBERTO POLONIATO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 05.05.1960 e residente a Mussolente (VI) in via Castella n. 9/C, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 46885 e iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1461/A;**
- 2) di dare atto che il suddetto incarico avrà durata di anni tre decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione assembleare di nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3;
- 3) di dare atto che il Revisore dei Conti sarà eventualmente rieleggibile dall'Assemblea di Bacino una sola volta alla scadenza dell'incarico, come previsto dall'art. 235 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- 4) posto che, ai sensi dell'art. 241 comma 7 del D.lgs 267/2000, l'ente deve fissare nella stessa deliberazione di nomina il compenso spettante al Revisore dei Conti, di proporre all'Assemblea di Bacino di definire il compenso annuo da corrispondere al Revisore dei Conti nella misura di € 10.150,00, ovvero nella misura massima determinata per i Comuni con popolazione da 5000 a 9999 abitanti dalla tabella A allegata al Decreto del Ministero dell'Interno in data 21.12.2018, "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e investimento degli enti locali*" (G.U. Serie Generale n. 3 del 04.01.2019); si ritiene di fare riferimento alla misura massima fissata per i Comuni con popolazione da 5000 a 9999 abitanti, in considerazione dell'applicazione al Consiglio di Bacino di tutte le disposizioni contabili agevolative previste in particolare per i Comuni di minore dimensione demografica sotto i 5000 abitanti (quali: semplificazioni in materia di personale e di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale ex D.lgs. 118/2011); trattandosi di ente

appena costituito e tuttora privo di un bilancio finanziario, non sono logicamente applicabili le maggiorazioni di cui alle tabelle B e C; il suddetto compenso è da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il Revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge; inoltre, al Revisore dei Conti spetta anche, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la trasferta nella stessa misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente (1/5 del costo della benzina verde in base alle tabelle ACI);

- 5) di dare atto che il conferimento del presente incarico comporterà un impegno di spesa a carico del redigendo bilancio di previsione finanziario 2020/21/22 del Consiglio di Bacino pari all’importo che sarà definito dall’Assemblea di Bacino a titolo di compenso (al lordo dei contributi previdenziali dovuti per specifiche disposizioni di legge e dell’IVA);
- 6) di trasmettere tempestivamente copia del presente provvedimento all’Assemblea di Bacino, affinché provveda a deliberare nella prima seduta utile sulla nomina del Revisore dei Conti;
- 7) di dare atto che si procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato interessato in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza come indicate dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dagli artt. 2382 e 2399 del Codice civile; si procederà, altresì, a verificare le dichiarazioni rese dal candidato interessato in merito alla totale assenza di incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria delle Province di Vicenza e di Padova o di uno o più dei 67 Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Bacino “Brenta per i rifiuti” e di incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria di eventuali forme associative tra i Comuni medesimi (ovvero convenzioni ex art. 30 TUEL, consorzi ex art. 31 TUEL, unioni di comuni ex art. 32 TUEL, unioni montane ex L.R. 40/2012), qualora tali forme associative esercitino su delega dei Comuni aderenti la funzione fondamentale di “organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”, di cui all’art. 19, comma 1, lett. f) del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 135; inoltre, si procederà a verificare il rispetto del limite complessivo previsto per l’affidamento dell’incarico di Revisore dei Conti di cui all’art. 238 del D.lgs. 267/2000;
- 8) di stabilire che, in caso di accertate cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza di cui al precedente punto n. 7 a carico del dott. Roberto Poloniato, si proporrà all’Assemblea di nominare quale Revisore dei Conti, con le medesime modalità e procedure:
 - quale prima riserva, il dott. ADAMI ROBERTO, nato a Padova (PD) il 21.01.1947 e residente a Padova (PD) in Piazza De Gasperi n. 65, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 209 e iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova al n. 869/A;
 - quale seconda riserva, la dott.ssa MANNUCCI ALESSANDRA, nata a Pontedera (PI) il 01.07.1961 e residente a Bassano del Grappa (VI) in via S. Stefano n. 13, iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 34755 e iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1444/A.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Bassano del Grappa, 17.07.2020

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
ENTE LOCALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
Dott. ANTONELLO ACCADIA

(firma digitale)

Colui che presiede il Comitato di Bacino propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, allo scopo di sottoporre alla tempestiva approvazione dell'Assemblea di Bacino la proposta di nomina del Revisore dei Conti. Il Comitato di Bacino approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

PRESENTI N. 5

FAVOREVOLI N. 5